



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

ORDINANZA N. 33 DEL 17-04-2020

OGGETTO: Sgombero di n. 67 ovini detenuti nella struttura individuata al Fg 119 P.Illa 177 del N.C.T. del Comune di Norcia e rimozione di effluente palabile e veicoli abbandonati nella stessa area.

IL SINDACO

VISTE la nota n. 178 (Prot. com.le n. 3830 del 25/02/2020) e la nota n. 431 (Prot. com.le n. 6791 del 31/03/2020) entrambe trasmesse dal Raggruppamento Carabinieri Parchi - Stazione Carabinieri "Parco" di Norcia, con le quali si informa il Signor Sindaco del Comune di Norcia che, in seguito a sopralluogo effettuato con i referenti dell'Unità Sanitaria Locale Umbria2 (USL Umbria2) e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) in data 29.01.2020 alle ore 10:40, sono emerse criticità ambientali/sanitarie su terreni siti in Norcia e distinti catastalmente al Foglio 119 P.Illa 177 e P.Illa 179 interessati dalla presenza di n. 5 veicoli abbandonati, rifiuti di vario genere e di una struttura adibita a ricovero di n. 67 ovini priva di finestre e di intonaco alle pareti, con delle discontinuità al soffitto che lasciano fluire l'acqua all'interno della struttura in caso di pioggia o neve e con all'interno effluente palabile (letame) per un'altezza pari a m. 1,70 che impedisce di lavare e disinfettare adeguatamente le strutture e le attrezzature con cui gli animali vengono a contatto. Proprietario dei veicoli abbandonati, nonché titolare della struttura utilizzata per il ricovero di n. 67 ovini e detentore di questi ultimi è il Sig. VENERI VINCENZO nato a Norcia (PG) il 28/03/1946 e ivi residente in loc. Filetta. Per quanto sopra, viene richiesta l'emissione di apposita Ordinanza nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale come da D.Lgs. 152/2006 e del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

PRESO ATTO della richiesta di emissione di idoneo provvedimento a carico del proprietario/titolare/detentore per procedere alla rimozione di n. 5 veicoli abbandonati, alla rimozione del letame presente nella struttura specificata nelle suddette note e allo sgombero di n. 67 ovini ivi ricoverati per preservare l'incolumità fisica degli stessi, che potrebbero ferirsi;

CONSIDERATO che tale situazione, oltre a rappresentare un problema ambientale, costituisce un potenziale rischio per la salute e il benessere animale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di emanare provvedimenti urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO l'art. 198 del D.Lgs. 152/06 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 192 comma 3 del D.Lgs. 152/06 (testo unico ambientale) cita testualmente "Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino

dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;

VISTO il Capo VIII - art. 85 (condizioni delle scuderie e delle stalle) - del vigente Regolamento di Igiene e Sanità, approvato con atto di C.C. n. 57 del 27 maggio 1962 secondo cui le stalle devono essere dotate di finestre, pareti rivestite di materiali impermeabili, munite di cappa aspirante, e le mangiatoie devono essere fatte in modo tale da poter essere lavate e all'occorrenza disinfettate;

VISTI gli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/06

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 - "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”

ORDINA

Al Sig. VENERI VINCENZO nato a Norcia (PG) il 28/03/1946 e ivi residente in loc. Filetta in qualità di:

- proprietario di n. 5 veicoli abbandonati sui terreni contraddistinti al Fg 119 P.Ila 177 e Fg. 119 P.Ila 179 del N.C.T. del Comune di Norcia;
- titolare della struttura utilizzata per il ricovero di n. 67 ovini, ubicata al Fg. 119 P.Ila 177 del N.C.T. del Comune di Norcia, dove all'interno è presente del letame per un'altezza pari a m. 1,70;
- detentore di n. 67 ovini (cod. stalla n. 035PG114),

LA RIMOZIONE, per mezzo di ditta autorizzata, di n. 5 veicoli abbandonati sui terreni contraddistinti al Fg 119 P.Ila 177 e Fg. 119 P.Ila 179 del N.C.T. del Comune di Norcia, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

LA RIMOZIONE dell'effluente palabile (letame) presente all'interno della struttura utilizzata per il ricovero di n. 67 ovini, ubicata al Fg. 119 P.Ila 177 del N.C.T. del Comune di Norcia, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

LO SGOMBERO di n. 67 ovini dalla struttura ove sono detenuti distinta al Fg 119 P.Ila 177 del N.C.T. del Comune di Norcia, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

II RIPRISTINO dello stato dei luoghi, nel rispetto del richiamato D.Lgs. 152/06 e di quanto disposto con il vigente Regolamento comunale di Igiene e Sanità.

Al medesimo si prescrive altresì di comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza della presente Ordinanza è fatto divieto di tradurre i n. 67 ovini nella struttura distinta al Fg 119 P.Ila 177 del N.C.T. del Comune di Norcia;

che in caso di mancata ottemperanza della presente Ordinanza, verrà provveduto all'esecuzione in danno del soggetto obbligato ed al recupero delle somme anticipate (art. 192 c. 3 D.Lgs. 152/06), nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale;

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Norcia;

di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente venga notificata:

al Sig. VENERI VINCENZO;

alla AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 2 - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

all'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE AMBIENTALE UMBRIA (A.R.P.A.) – con sede in loc. Portoni - 06037- S.Eraclio (PG);

al Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri “Parco” di Norcia;

al Servizio Polizia Locale Comune di Norcia – SEDE.

Copia della presente viene inviata alla Prefettura di Perugia. In caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

IL SINDACO

F.to Nicola Alemanno